n. 1817/2016 SIEP

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI PENALE in funzione di giudice dell'esecuzione

composto da

dott. Fabrizia PIRONTI di CAMPAGNA

dott. Lorella TROVATO

Dott. Ilaria FREDDI

Presidente

giudice

giudice

Letta l'istanza con la quale la Banca Popolare di Sondrio ha chiesto che il Tribunale riconosca la "permanente validità" del diritto di credito dalla stessa vantato, garantito da ipoteca di primo grado, sulle unità immobiliari oggetto della confisca per equivalente disposta con sentenza emessa a carico di Alessandro dal Tribunale di Milano del 27/9/2012, irrevocabile il 22/3/2016;

Visto il parere del Pubblico Ministero;

Rilevato:

- che in data 21/11/2006 la Banca Popolare di Sondrio (BPS), a garanzia dell'erogazione di un mutuo fondiario di durata decennale concesso a Alessandro, ha iscritto ipoteca volontaria di primo grado su un immobile in nuda proprietà del predetto sito in Val di Nizza e precisamente sull'appezzamento di terreno con la sovrastante fabbricato già rurale in corso di ristrutturazione, censito nel catasto terreni del Comune di Val di Nizza come segue: ° foglio 4, mappale 179, fabbricato rurale are 17.16 senza reddito; ° foglio 4, mappale 207, seminativo, classe 2, are 17.16 R.D.E. 7,31 R.A.E. 4,75; ° foglio 4, mappale 512, vigneto, classe 1, are 1.57 R.D.E. 1,22, R.A.E. 1,54 (con fini a corpo ed in contorno: mappali 283, 178, 170, 181, 284, 183 e strada provinciale);
- che il 22.11.2008 veniva disposto dal Tribunale di Monza il sequestro preventivo di tale immobile, trascritto l'1.12.2008;
- che con la sopra indicata sentenza del Tribunale di Milano del 27/9/2012 I Alessandro veniva condannato per i reati di cui agli artt. 319 e 356 CP alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e veniva disposta nei suoi (a <<confisca per equivalente dei beni in sequestro preventivo e/o di altri eventuali beni>> nella sua disponibilità fino a concorrenza di euro 179.815,15;
- che successivamente l'ALER Milano promuoveva un procedimento di esecuzione immobiliare sui predetti beni in virtù del sequestro conservativo trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Voghera in data 13/3/2017 a favore dell'Erario e contro Alessandro;
- che la Banca Popolare di Sondrio interveniva nella medesima procedura, il proponeva opposizione all'esecuzione e il giudice dell'esecuzione, su istanza del sospendeva l'esecuzione e, pur ritenendo che la confisca prevalesse sui diritti di terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca era stata disposta, anche se si trattava di diritti acquisiti anteriormente, indicava come necessaria sul punto una decisione a seguito di apposito incidente di esecuzione in sede penale, volta a provocare la declaratoria di opponibilità o meno della confisca ai diritti dei soggetti creditori;
- che, pertanto, la Banca Popolare di Sondrio ha promosso il presente incidente di esecuzione:

OSSERVA

L'istanza proposta dalla Banca Popolare di Sondrio è fondata e deve pertanto essere accolta.

L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha preso le mosse dall'art. 52 D.lvo n. 159/2001, che prevede che la confisca (disposta in ambito prevenzionale) non pregiudica i diritti di credito dei terzi



che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

Sulla scorta del dato normativo la Corte di Cassazione ha evidenziato l'opponibilità alla confisca del diritto reale di garanzia acquisito dal terzo creditore anteriormente al sequestro, purchè il credito (come prevede la norma) non sia strumentale all'attività illecita e il terzo sia in buona fede (cfr Cass. Sez. VI sentenza n. 7136 del 3/12/2015; Cass. Pen. Sez V, sentenza n. 46711 del 3/10/2016 e Cass. Pen. Sez. III, sentenza 38608 del 18/4/2019). Con quest'ultima pronuncia, in particolare, il Supremo Collegio ha evidenziato che <<in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare <u>non solo la sua buona fede, intesa</u> come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal seguestro, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo>>. La medesima sentenza ha, peraltro, affermato che la previsione dell'art. 52 sopra menzionato, sebbene riferita alla cosiddetta confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia. (Il caso sottoposto nell'occasione ai giudici di legittimità riguardava la violazione della normativa penal-tributaria di cui al D.lvo n. 74/2000, che, all'art. 12 bis, prevede appunto la possibilità di confisca anche per equivalente).

Pertanto, anche quando il bene assistito da garanzia reale in favore di terzi venga confiscato quale misura di sicurezza patrimoniale all'esito del giudizio di cognizione, la Corte di Cassazione, affinchè il diritto di terzi sia opponibile alla confisca, ha indicato, oltre al requisito della precedente insorgenza del credito e della garanzia reale che lo assiste rispetto al sequestro poi esitato nella confisca, anche i requisiti di assenza di strumentalità rispetto all'attività illecita e la buona fede e inconsapevole affidamento, con un'interpretazione rigorosa (come ben descritto nella sentenza n. 38608/2019 sopra richiamata) che richiede che la condizione fattuale e giuridica del terzo <<deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita, in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato (...). Un comportamento non può qualificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo, ma anche quando tale colpevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto a imprudenza, negligenza e imperizia (...). Il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo>>. Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità il terzo titolare del credito era, come nel caso qui in esame, una banca che aveva erogato un mutuo in favore dell'imputato (nei cui c ∍ra stata poi disposta la confisca). Dalla predetta sentenza emerge la necessità che il giudice dell'esecuzione, al fine di valutare la buona fede e l'affidamento incolpevole del terzo creditore, debba prendere in considerazione il contesto informativo acquisito dalla banca ai fini della concessione del mutuo sotto il profilo sia della conoscibilità da parte dell'Istituto di credito dell'attività illecita del beneficiario del finanziamento, sia della congruità dell'importo erogato rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del medesimo.

Nel caso di specie non vi è dubbio che sia il credito vantato dalla Banca Popolare di Sondrio, che l'ipoteca a sua garanzia siano rispettivamente insorto e stata iscritta prima che venisse disposto il sequestro preventivo che ha colpito i medesimi beni gravati da ipoteca. In particolare il credito è insorto il 10/11/2006, giorno di stipulazione del contratto di mutuo fondiario davanti al notaio, e la trascrizione della relativa ipoteca è avvenuta in data 21/11/2006 (cfr docc. 3 e 4 allegati all'istanza in esame);

Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata all'istanza in esame:

de

- Il mutuo erogato dalla BPS era stato richiesto dal per la ristrutturazione e la riconversione di un complesso immobiliare sito in Val di Nizza, di sua proprietà ed anteriormente acquisito per successione ereditaria;
- era un funzionario pubblico, dirigente ALER, che è stato condannato (in estrema sintesi) per aver percepito una percentuale (dell'1%) e anche altre somme, sui pagamenti che l'ALER eseguiva a seguito di false certificazioni che attestavano l'esecuzione dei lavori affidati a terzi in appalto, mentre i suddetti lavori non erano stati eseguiti, o non erano ancora iniziati o non erano stati eseguiti a regola d'arte;
- era cliente di BPS da oltre vent'anni al momento in cui la banca gli ha concesso il mutuo e ha iscritto la relativa ipoteca; all'inizio del 2006 aveva ottenuto una prima apertura di credito in conto corrente cointestato oltre che a lui alla convivente PARLANTI Maria Rosa per un importo di 80.000,00 euro destinati a finanziare la ristrutturazione (del costo complessivo stimato per 270.00,00 euro) di beni immobili ereditati, ristrutturazione alla quale aveva già in buona parte provveduto con risorse personali; l'apertura del suddetto conto corrente era stata preceduta da dettagliata istruttoria sui redditi percepiti dal e dalla PARLANTI, sulla loro patrimonializzazione (i due risultavano già proprietari di altre unità immobiliari) e sul loro merito di credito, il tutto attraverso i soliti canali informativi (acquisizione di dichiarazioni fiscali, dati catastali, consultazione della Centrale Rischi, acquisizione di documenti dagli interessati);
- Il 10.11.2006 il (e la convivente) avevano stipulato con BPS un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di 130.000,00 euro (cioè quello che qui interessa) poiché l'impegno finanziario richiesto per la distruzione degli immobili ricevuti in eredità si era rivelato più gravoso del previsto. A tal fine la Banca aveva preliminarmente acquisito informazioni sull'effettivo avanzamento dei lavori; aveva imposto al (e alla PARLANTI) l'azzeramento (mediante utilizzo di parte delle risorse mutuate) della linea di credito precedentemente concessa; aveva svolto nuove verifiche sui redditi, sulla patrimonializzazione e sul merito di credito dei due nominati ed iscritto ipoteca volontaria di primo grado a proprio favore per l'importo di 221.000,00 euro sugli immobili siti in Val di Nizza (previa perizia sui medesimi);

Emerge, pertanto, da quanto fin qui esposto che il credito concesso al dalla Banca Popolare di Sondrio non fosse strumentale all'attività illecita posta in essere dal condannato ed anzi ne fosse del tutto estraneo, non solo per l'ambito nel quale tale attività si è manifestata, ma anche perché la stessa riguardava la percezione di somme di denaro ottenute tramite la corruzione e non l'impiego di somme acquisite (tramite altri canali) dal

La Banca al momento dell'erogazione del mutuo e dell'iscrizione della relativa ipoteca non poteva sapere delle condotte illecite tenute dal colpito da sequestro preventivo solo dopo due anni e, peraltro come emerge dalla sentenza di primo grado in atti, il primo atto di indagine "eclatante" è stato quello delle perquisizioni avvenute soltanto nell'estate 2007, senza che peraltro a quell'epoca fosse ancora emerso il nome del

La BPS, al fine di erogare il mutuo al I già suo cliente da oltre vent'anni e che non aveva mai dato adito a rilievi, ha svolto tutti gli opportuni accertamenti patrimoniali, imposti anche dalla c.d. normativa antiriciclaggio e, da tali accertamenti, nulla di anomalo è mai emerso, tenuto conto anche dell'importo del mutuo richiesto, del tutto congruo rispetto alle capacità economiche del beneficiario.

In conclusione, quindi, la confisca disposta nei del la non pregiudica il credito vantato dalla Banca Popolare di Sondrio in forza del contratto di mutuo stipulato il 10/11/2006 e garantito da ipoteca immobiliare.

Va, peraltro, precisato che "l'ammissione" del suddetto credito (o meglio della parte residua del credito che la Banca attualmente vanta), pure richiesta nell'istanza in esame, non è di competenza di questo giudice, ma del giudice assegnatario della procedura esecutiva in sede civile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 676, 667, comma 4, c.p.p.

RICONOSCE

4

La permanente validità del diritto di credito vantato dalla Banca Popolare di Sondrio, garantito da ipoteca di primo grado sull'unità immobiliare sita in Val di Nizza, come meglio descritta in motivazione e della quale è stata disposta la confisca per equivalente con sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 27/9/2012, irrevocabile il 22/3/2016.

DICHIARA

pertanto, non opponibile alla Banca Popolare di Sondrio la confisca di cui sopra. Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alla Banca Popolare di Sondrio, a Alessandro, all'Amministrazione Finanziaria Competente e di comunicarla al giudice presso il tribunale di Pavia davanti al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 293/2018. Milano, 25/5/2015.

II Presidente
Dott. Fabrizia PIRONII di CAMPAGNA

Depositato in Cancelleria

- 3 GIU. 2021

LACSISTENTE GIUDIZIARIO

Pla MURACA

Il giud ce est. Dott. Lorella TROVATO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 11º Penale

Consegna ai sensi dell'art. 148 IV co. C.P.P.

s mani di Joht. MENATI (NACORES delegato OW.

della C.O. O. MANTA CIC. D. 2 / 2.

della OROINANTA SIGE 122/21 identificato con T. 2203/20 and TU

identificate con 1 2203 20 20 RC

* in propers e quode donniciliatents del dat Preins 4. e 12 ag. PANIZTE A.T. Procurato N deva BATICA Popolore of fondris soc.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIC dott.ssa Federica CASULA

PER RICEVUTA Upcomo Meno